

Circolazione stradale - Responsabilit  civile - Azione risarcitoria del trasportato

Circolazione stradale - Responsabilit  civile - Azione risarcitoria del trasportato nei confronti di uno solo dei conducenti - remissione tacita del debito nei confronti del coresponsabile del danno - remissione tacita del debito nei confronti del coresponsabile del danno Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15737 del 02/07/2010

Circolazione stradale - Responsabilit  civile - Azione risarcitoria del trasportato nei confronti di uno solo dei conducenti - remissione tacita del debito nei confronti del coresponsabile del danno - remissione tacita del debito nei confronti del coresponsabile del danno Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15737 del 02/07/2010

In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per s  una remissione tacita del debito nei confronti del coresponsabile del danno, n  una rinuncia alla solidariet , presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volont  del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 21.1.1998 la Renault di Maria Rosaria Ep.. e l'Alfa Romeo di Pasquale Vi.. furono coinvolte in un incidente consistito in uno scontro, riportando danni. Sulla vettura della Ep., condotta da marito Benvenuto Pe.. viaggiava anche la loro figlia minore Valentina Pe., che riport  lesioni. Nel 1999 i genitori, quali esercenti la potest , agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del proprietario dell'altro veicolo (Vi..) del conducente Oronzo Le.. e della societ  assicuratrice Toro Assicurazioni.

Al giudizio fu riunito quello promosso con separato atto di citazione dalla Ep.. nei confronti degli stessi convenuti, nonch  quello iniziato dalla RAS Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Ep.. e del Pe.. per il recupero delle somme versate ad Oronzo Le.. (conducente dell'Alfa Romeo) quale impresa designata dal Fondo di garanzia, essendo la Renault priva di copertura assicurativa.

Tutti i convenuti resistettero.

Con sentenza n. 1262 del 2003 il giudice di pace di Lecce determin  nel 65% l'apporto causale del conducente della Renault e nel 35% quello del Le.; condann  i convenuti a risarcire in tale misura (35%) i danni subiti dalla minore trasportata e dalla Ep., determinando il dovuto in Euro 940,81 ed in Euro 645,59, oltre alla rivalutazione ed agli interessi; condann  inoltre gli attori a rimborsare alla RAS il 65% - di quanto versato al Le.. (L. 1.900.000), detratta la franchigia di Euro 500,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

2.- La sentenza fu appellata dagli attori, che si dolsero della quantificazione non paritetica degli apporti causali colposi dei conducenti; della liquidazione dei danni; del non integrale

Circolazione stradale - Responsabilit  civile - Azione risarcitoria del trasportato

risarcimento riconosciuto in favore della minore trasportata, stante la natura solidale del debito; dell'entit  della somma riconosciuta alla RAS, che avrebbe dovuto essere proporzionale alla percentuale di colpa del Pe.. e che costituiva, inoltre un debito di valuta. Il tribunale di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza n. 1903 del 2005.

3.- Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Ep.. Maria Rosaria, Benvenuto Pe.. e Valentina Pe.. (divenuta intanto maggiorenne), affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso la RAS s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo   denunciata violazione delle norme sulla solidariet  tra condebitori nella parte in cui il tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno subito dalla terza trasportata solo in misura proporzionale all'apporto causale colposo del conducente dell'altra autovettura (35%), affermando che "il rimanente 65% del risarcimento potr  essere richiesto dalla Valentina al padre Pe.. Benvenuto, atteso che con la sua condotta concorrente ha provocato l'evento lesivo in questione.

1.1.- La censura   fondata.

L'art. 2055 c.c., presuppone solo l'imputabilit  del fatto dannoso a pi  persone, mentre la graduazione delle colpe ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento e non elide affatto la solidariet  tra loro esistente (cfr., ex multis, Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934), quale che sia il criterio di imputazione della responsabilit  ad ognuno di essi. Ne discende l'indifferenza, ai fini della condanna di uno dei responsabili solidali all'integrale risarcimento a favore del trasportato, che la colpa di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nello scontro sia stata ravvisata in applicazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 2, ovvero positivamente accertata, come nel caso di specie.

Va in particolare escluso che la proposizione dell'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento da parte del danneggiato trasportato contro il conducente di uno solo dei due veicoli scontratisi tra loro implichi, in se stessa, una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno ai sensi dell'art. 1301 cod. civ., comma 1, posto che la volont  di rimettere il debito deve risultare da un inequivoco comportamento che riveli la volont  del creditore di non avvalersi del credito (cfr., ex plurimis, Cass., 21.12.1998, n. 12765). Sarebbe, del resto, addirittura paradossale - giacch  verrebbe con ci  negato lo stesso principio di cui all'art. 1292 cod. civ., che riconosce al creditore il diritto di agire contro uno dei condebitori solidali per costringerlo a pagare l'intero - che la volont  remissoria del creditore nei confronti del debitore non convenuto fosse ravvisata nell'avere il primo chiesto ad uno solo dei due debitori solidali l'intero risarcimento e che, di conseguenza, il debitore convenuto non potesse essere condannato al pagamento dell'intero debito in quanto dovrebbe essere detratta la parte del debitore solidale non convenuto, a favore del quale la remissione sarebbe stata operata con la citazione in giudizio dell'altro.

Nella domanda proposta nei confronti di alcuni soltanto dei responsabili non   infine evocabile una rinuncia alla solidariet , la quale anzitutto presuppone (ex art. 1311 c.c., comma 2) che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo "per la parte di lui", sicch  tale

Circolazione stradale - Responsabilit  civile - Azione risarcitoria del trasportato

presupposto non ricorre se il trasportato abbia convenuto in giudizio solo il conducente (ovvero, comunque, il responsabile) dell'altro autoveicolo, domandando l'intero risarcimento.

Da tali principi la sentenza s'  discostata laddove non ha condannato i convenuti all'integrale risarcimento e va dunque cassata sul punto.

2.- Col secondo motivo   dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., per avere il tribunale, in relazione alla domanda risarcitoria della Ep., ritenuto superata la presunzione di responsabilit  concorrente dei conducenti senza adeguata motivazione.

Il motivo, inammissibile sotto il profilo della violazione di legge in relazione alle ragioni della affermata violazione, sarebbe infondato quand'anche fosse sostanzialmente inteso come denuncia del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, essendo la critica incentrata sull'apprezzamento delle risultanze probatorie, che esclusivamente compete al giudice del merito.

3.- Col terzo motivo la sentenza   censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 2055 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, art. 112 c.p.c., nonch  per omessa e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente si duole (in via come appresso gradata, sotto il profilo logico):

a) che, essendo titolare del diritto al risarcimento corrisposto dalla RAS il Vi., proprietario della vettura Alfa Romeo danneggiata, e non il Le.. che ne era solo il conducente, la RAS non avesse titolo alla rivalsa in surrogazione dei diritti del danneggiato (Vi..) in quanto aveva versato l'importo al Le., che non aveva titolo per riceverlo, "non essendo stato depositato alcun atto comprovante una eventuale cessione di tale diritto o una delega al suo esercizio" (pag. 43 del ricorso, capoverso) da parte del danneggiato Vi.;

b) che non sia stata detratta la franchigia di 500 unit  di conto europee (Euro 516,46) cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 2;

c) che non si sia tenuto conto, nel determinare il danno risarcibile a favore del Le.. (conducente dell'Alfa Romeo), del suo apporto causale colposo, limitando il risarcimento alla percentuale di apporto causale del Pe.. (conducente della Renault);

d) che sia stata riconosciuta la rivalutazione monetaria bench  il debito del Pe.. e della Ep.. fosse "certamente" di valuta e non di valore.

3.1.- Nell'ordine:

a1) il primo profilo di censura   fondato in quanto della questione il tribunale non s'  fatto carico, bench  l'appello contenesse un espresso riferimento alla questione sub a), la cui soluzione nel senso prospettato dall'appellante avrebbe comportato il rigetto della domanda della Ras, che non avrebbe potuto surrogarsi nell'insussistente diritto del non assicurato ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura che conduceva e che evidentemente   proprio solo del proprietario;

b1) fondato   anche il secondo, essendo il presupposto del pagamento da parte della RAS fondato sull'insussistenza della copertura assicurativa della Renault;

c1) il terzo profilo   fondato, giacch  la surrogazione non pu  avvenire che nel diritto al risarcimento del danneggiato, evidentemente insussistente in ordine alla percentuale di danno a

Circolazione stradale - Responsabilit  civile - Azione risarcitoria del trasportato

lui stesso imputabile;

di) il quarto profilo   infondato: i ricorrenti non chiariscono perch , a loro avviso, sia "certamente" di valuta un debito, che   invece certamente di valore.

4.- Col quarto motivo   dedotto ogni possibile vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno da lesioni subite dalla terza trasportata.

4.1 - Anche tale motivo   fondato, essendo del tutto apodittica l'affermazione del tribunale in ordine alla condivisione dei risultati dell'indagine tecnica che aveva quantificato nel 3% gli esiti cicatriziali al volto della giovane, senza alcuna considerazione delle censure che alle conclusioni del c.t.u. ed alla sentenza che le recepiva aveva mosso l'appellante.

5.- Il quinto motivo, concernente la regolazione delle spese processuali anche del primo grado,   assorbito dalla cassazione della sentenza.

6.- All'accoglimento del ricorso nei limiti di cui sopra consegue la Cassazione della sentenza con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, che regoler  anche le spese del giudizio di legittimit .

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il primo, per quanto di ragione il terzo, nonch  il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lecce in persona di diverso giudicante.

Cos  deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it